



Altamarea Sea Kayak Associazione Sportiva Dilettantistica

Statuto

ART.1 – DENOMINAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta denominata “**ALTAMAREA SEA KAYAK ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**” in breve “**Altamarea Sea Kayak A.S.D**”.

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione “associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l'utilizzo dell'acronimo **ASD**.

L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede nel comune di **Chioggia Via Pigafetta 352/a**

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune. In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessario una delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART. 3 – OGGETTO E SCOPO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.



L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione.

ART. 4 – RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE

4.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

4.2 - Certificazione

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

ART. 5 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E TECNICI

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'Associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

ART. 6 - PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.



ART. 7 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, appositamente convocata. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART. 8 – SOCI - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ed in numero illimitato, le persone fisiche, senza distinzione di razza, sesso ed età, che ne facciano richiesta e che condividano gli scopi associativi partecipando alle attività sociali, sia ricreative che sportive, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Canoa Kayak e dei suoi organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee. La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Divenuti soci a tutti gli effetti, verrà loro rilasciata una tessera sociale e il nominativo annotato sul libro dei soci.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita nell'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.

Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

IL diritto di voto nelle Assemblee viene acquisito dal Socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.



ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di legge.

La qualità di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci possono partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Il socio è tenuto:

- All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- Al pagamento del contributo associativo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'Assemblea né esercitare il diritto di voto.

ART. 10 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote associative in nessun caso possono essere restituite ai Soci, rivalutate né trasferite a terzi.

ART. 11 – DECADENZA

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte o per morosità del pagamento della quota annuale.

ART. 12 – RECESSO ED ESCLUSIONE

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- A. Dimissione volontaria;
- B. Morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- D. Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.26 del presente Statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato, a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.



ART. 13 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Probiviri
- e) Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico (se eletto)

ART. 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione delle assemblee deve avvenire a mezzo avviso affisso nella sede sociale e nei luoghi in cui si svolge l'attività dell'Associazione. L'avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, deve essere affisso almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

L'avviso, al fine di garantire la massima diffusione, sarà anche pubblicato sul sito web dell'associazione e, ove possibile, ne sarà data comunicazione ai soci mediante avviso di posta elettronica.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di una sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario che ha il compito di prendere nota dei partecipanti, di verbalizzare il dibattito, le deliberazioni adottate e, in caso di Assemblea elettiva le votazioni e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo il principio del singolo, purché in regola col pagamento delle quote sociali e purché non siano soggetti a provvedimenti disciplinari.



Ogni partecipante può rappresentare al massimo un altro socio se in possesso di delega scritta e firmata.

In caso di votazione relativa allo scioglimento dell'Associazione, le deleghe non saranno ammesse.

ART. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Approvare il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo
- b) Procedere all'elezione del Consiglio Direttivo, compreso la carica del Presidente
- c) Deliberare su tutti le questioni poste all'ordine del giorno
- d) Approvare i regolamenti
- e) Eleggere il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno sociale. Può essere convocata, inoltre, tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

ART. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- A. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- B. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli Organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
- C. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 17 – VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

- A. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
- B. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- C. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza del voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati, aventi diritto di voto come disposto al successivo art. 26.



ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 persone elette fra gli associati dall'Assemblea ordinaria, il quale elegge anche il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente ed attribuisce gli altri incarichi.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati alla FICK, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA o EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare a mano con un anticipo di almeno 7 giorni sulla data della convocazione o anche a mezzo di posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Spetta pertanto al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- b) Redigere la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea
- c) Approvare la stipula di contratti inerenti l'attività sociale
- d) Deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati
- e) Attribuire incarichi e/o nominare Commissioni per affrontare particolari questioni sulla vita dell'Associazione
- f) Stabilire l'entità delle quote sociali
- g) In generale, compiere tutti gli atti necessari alla corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 19 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci e dura in carica quattro anni.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione.

Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.



Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente dell'Associazione a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo dopo il reintegro del consigliere mancante alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

ART. 20 – DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine alle preferenze ricevute nell'ultima assemblea elettiva alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente dell'Associazione a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ART. 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci con la maggiore anzianità.

I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:

- esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'Associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'Associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;
- esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d'età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.



ART. 22 – REVISORI DEI CONTI/REVISORE UNICO (QUALORA PREVISTO)

Il Collegio dei revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, scelti anche fra non soci. Il Collegio rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Il Collegio dei revisori dei Conti deve essere invitato alla riunione del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando si deve discutere della proposta di bilancio consuntivo e preventivo da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Ogni socio ha comunque diritto di consultare i bilanci.

Il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori contabili.

ART. 23 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

ART. 24 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTI ECONOMICI

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

ART. 25 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle entrate delle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti;
- dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti;
- dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale;
- dalle sponsorizzazioni;
- dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti;
- dai premi e dai trofei vinti.



ART. 26 – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di una Associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della Associazione.

ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'Associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 28 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nell'Assemblea straordinaria del 19 novembre 2023.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione